



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01/20.60.1/2019

Allegati:

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

OGGETTO: (ID VIP 5087) San Martino in Pensilis (CB), località "Pontoni" e Rotello (CB) - Progetto impianto eolico di potenza di 48,0 MW, composto di 12 aereogeneratori di potenza di 4,0 MW e relative opere connesse.

Richiedente: Società WIND Energy San Martino S.r.l.

Procedura riferita all'art. 23 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

epc

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

* MV

e.p.c.

Segretariato Regionale del MiC per il Molise
mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Regione Molise
Dipartimento IV
Governo del territorio, mobilità e risorse naturali
Servizio valutazioni ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (*disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio*) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE/2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, comma 27, ove richiama, per quanto applicabile, il decreto legislativo 163/2006.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24*”



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A N

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio n. 5624.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 07/08/2019).

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "DG ABAP").

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n. 222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U.R.I. n. 16 del 21/01/2020).

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTA la nota del 20/12/2019 con cui la **Società Wind Energy S. Martino S.r.l.** ha trasmesso, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'istanza relativa al progetto di un impianto eolico di potenza di 48,0 MW, composto di 12 aereogeneratori di potenza di 4,0 MW, ubicato in località "Pontoni" nel comune di San Martino in Pensilis (CB) e relative opere connesse ricadenti nei comuni di San Martino in Pensilis e Rotello, in provincia di Campobasso, corredata dalla relativa documentazione progettuale.

L'area contermina all'impianto di progetto (ambito distanziale previsto dalle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010), di circa 9 Km, ricomprende anche parte della regione Puglia, Comuni di Serracapriola e Chieuti, in provincia di Foggia.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota prot. n. R.U. 0009475 del 12/02/2020, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4)



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

JM

del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio** (di seguito: DG ABAP), con nota prot. 6926 del 21/02/2020, ha chiesto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Molise, in quanto competente per territorio e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per le interferenze indirette determinate dalla proposta progettuale, le valutazioni di rispettiva competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise**, con nota prot. 7269 del 10/08/2020, ha espresso le seguenti valutazioni:

"In riferimento alla nota indicata a margine, nonché al parco eolico in oggetto si relaziona quanto segue:

- a) Il progettato intervento di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricade nei territori di San Martino in Pensilis e di Rotello, i quali oltre che ad essere sottoposti a tutela mediante Pianificazione Paesistica, PTPAAV n 1 "Fascia Costiera" e PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano", presentano sia aree dichiarate di notevole interesse pubblico, sia aree sottoposte a tutela paesaggistica ex-lege ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) e lett. g) del D.Lgs. 42/2004, ossia torrenti e boschi.*
- b) Il parco eolico in esame ricade sul territorio comunale di San Martino in Pensilis, in località "Bosco Pontoni", "Casalpiano" e "Macchianera", su un'area posta a Sud-Est del centro urbano ad una distanza di circa 8 km in linea d'aria, ad una quota altimetrica compresa tra i 50 ed i 150 mt. s.l.m. in un'area classificata "agricola" dal vigente strumento urbanistico comunale. Tuttavia l'ambito territoriale su cui insiste il progettato parco eolico risulta essere più vicino a centro urbano di Ururi (circa 5 km), piuttosto che a quello di San Martino in Pensilis. Il tracciato del cavidotto esterno attraversa il territorio dell'agro di San Martino in Pensilis e di Rotello. La sottostazione di trasformazione ricade anch'essa sul territorio di Rotello. Il parco eolico in questione, inoltre, sarà realizzato in adiacenza di altri parchi eolici esistenti, tra cui quello della ditta New Green Energy costituito da 29 aerogeneratori, quello della Ditta Andromeda Wind costituito da 13 aerogeneratori e quello della Sorgenia costituito da 6 aerogeneratori.*
- c) Gli aerogeneratori di progetto, in numero complessivo di 12, sono costituiti da torri tubolari in acciaio con altezza massima al mozzo di 120,9 m e diametro del rotore di 158 m, per un'altezza massima complessiva di 199,9 m. L'impianto comprende, altresì, la realizzazione della viabilità di cantiere, di strade esistenti da adeguare, di piazzole di montaggio, delle opere di fondazione di ogni aerogeneratore. Per quanto riguarda le strutture di fondazione il progetto è privo di qualsiasi elaborato, come pure l'individuazione delle piazzole semplicemente descritte nelle dimensioni. L'impianto verrà quindi completato con un sistema di cavidotti abbastanza ramificato di collegamento alla sottostazione elettrica. Un ulteriore cavidotto collegherà la sottostazione alla centrale elettrica di TERNA già realizzata e sita nel comune di Rotello. Per quanto riguarda la viabilità di servizio, dovranno essere realizzate nuove strade per 8 km circa, oltre che l'adeguamento di strade già esistenti che interessano anche un percorso tratturale.*
- d) In riferimento al punto 16 delle linee guida regionali di cui alla DGR 621/2011 si è provveduto ad individuare l'area contermini del parco eolico, individuata come un areale di contorno agli aerogeneratori con un raggio pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, quindi pari a 10,00 Km, entro cui valutare l'interferenza del progettato parco eolico con il patrimonio culturale;*
- e) Per come determinato il buffer dell'area contermini al precedente punto, il parco eolico risulta contermini alla fascia di territorio intorno al centro urbano di San Martino in Pensilis dichiarata di notevole interesse pubblico, disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1985, fra le cui mo-*



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature or initials.

tivazioni si legge: “ ... La zona centrale del territorio comunale di S. Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, posta in prossimità del centro abitato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto costituisce la cornice naturale al centro abitato che, anche per la presenza di due fasce tratturali (L'Aquila - Foggia e Centurelle - Montesecco), si pone come la maggiore emergenza urbana del comprensorio: ancora oggi nella tradizione sono presenti queste antiche vie di comunicazione in quanto su parte di esse prendono il via le gare equestri che si svolgono in occasione delle feste patronali. Il paesaggio agrario che, a partire dal centro abitato, digrada dolcemente sino ad aprirsi in ampi campi aperti, e' caratterizzato, nell'arco dell'anno, dai vari colori e forme che assume secondo l'alternarsi di alcune colture agricole. Tale paesaggio, per la particolare conformazione morfologica del comprensorio, e' sinteticamente percepibile da più punti di vista siti sia nel centro abitato che lungo le numerose strade comunali e interpoderali.”

- f) Il parco eolico, inoltre, risulta essere contermina anche al territorio della fascia costiera molisana sita nei territori comunali di Petacciato, Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia, dichiarata di notevole interesse pubblico disposta con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970, fra le cui motivazioni si legge: “ ... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché essa interessa i territori dei sopracitati comuni che formano una continuità territoriale e paesaggistica interdipendente nei suoi limiti che si qualificano, nella parte interna della costa, con rilievi collinari dolcemente digradanti verso il mare, con vegetazione bassa e omogenea, sui quali si affacciano vecchi nuclei urbani formanti un quadro d'insieme paesaggisticamente importante, mentre sulla parte marina le ampie spiagge con dune sabbiose e classica vegetazione marina, a ciuffi, che donano con la visione ... del promontorio di Termoli e relativo piccolo golfo di Campomarino una omogenea visione di un complesso di bellezze naturali composte di elementi vari e nello stesso tempo complementari l'un l'altro nei particolari paesaggistici”.
- g) Tutti i suddetti blocchi di aerogeneratori ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica per gli effetti del PTPAAV n. 1 “Fascia Costiera,” la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989. In particolare come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1, l'area in questione (in cui ricadono tutti gli aerogeneratori) è classificata come MP1, ovvero, aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali, che per gli usi antropici infrastrutturali considerati, c.6, puntuali tecnologici fuori terra, e c.7, carrabili di servizio, le modalità di trasformazione prevedono le verifiche di ammissibilità per i tematismi percettivo e agricolo. Inoltre, il parco eolico in questione risulta essere contermina a diversi beni appartenenti al patrimonio culturale, tra cui i territori di Rotello, sottoposti a tutela con D.M. 18.04.1985, nonché aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
- h) Nella tradizionale armonia di tale ‘tipico paesaggio rurale’, risulta poi significativa la presenza dell'antico tratturo ‘Ururi - Serracapriola’, sottoposto a tutela archeologica con D.M. 15/06/1976, nella cui fascia di rispetto di 500 m, stabilita dalle menzionate linee guida regionali di cui alla DGR 621/2011, ricadono gli aerogeneratori nn. A04, A05, A10, A11. Si evidenzia, inoltre, che il percorso del cavidotto, per due tratti di oltre un km, interessa il tracciato tratturale Centurelle Montesecco. Detto tratturo è ancora percepibile nel contesto paesaggistico, anche se alcuni tratti sono percorsi da strade comunali. Tutto il parco eolico risulta contermina al tratturo.
- i) In agro di San Martino in Pensilis, oltre che nei territori immediatamente circostanti, risultano inoltre presenti diverse testimonianze archeologiche e storiche ancora evidenti. Infatti, una serie di dati evidenziati da Viarch per questo ed altri interventi, restituiscono numerose zone di spargimento di materiale archeologico databile da epoca neolitica fino al Medioevo, che testimoniano una diffusa frequentazione e una occupazione sparsa sul territorio in oggetto. Anticamente San Martino in Pensilis doveva rientrare nelle pertinenze del municipio romano di Larinum che, dovette ave-



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A M

re certamente una notevole influenza sull'area con un paesaggio contraddistinto da ville rustiche simili a quella individuata e scavata in località Mattonelle, sottoposta a tutela con D.M. del 28 marzo 1981. La presenza del tratturello Ururi-Serracapriola, permetteva il collegamento diretto tra il tratturo L'Aquila-Foggia e il tratturo Ateleta-Biferno-S. Andrea. La fitta rete stradale determinava una occupazione capillare che doveva essere legata al passaggio delle greggi, così come allo sfruttamento agricolo e probabilmente all'artigianato. Particolari criticità si individuano in corrispondenza dell'aereogeneratore A05 e del relativo cavidotto, che ricade sul tratturo Ururi-Serracapriola, in quanto le ricognizioni ultime hanno confermato la presenza di numerosi materiali in superficie interpretabili come un piccolo insediamento rurale di età romana.

La stessa cosa dicasi per gli aereogeneratori A02 e A10 contermini a aree di dispersioni di materiali riconducibili ad un periodo compreso tra IV sec. a.C. e II sec. D.C. In località Difesa Grande nel territorio di Rotello, attraversata dalle opere di connessione alla centrale TERNA, l'Università di Amsterdam (UvA) e la Libera Università di Amsterdam (VU) hanno individuato otto siti, tutti a carattere rurale e produttivo, che coprono un ampio arco cronologico che dall'epoca sannitica arriva fino all'età imperiale. Non è da escludersi che, soprattutto in prossimità della Statale 78, si sia in presenza di un complesso concatenato molto esteso.

- j) La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali. Il Proponente, nell'elaborato "Relazione paesaggistica", analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino la compatibilità del proposto impianto eolico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio. Infatti, la relazione predisposta dall'impresa si basa esclusivamente su un'analisi di tipo visivo, riguardante principalmente l'elaborazione di fotoinserimenti realistici all'interno del contesto territoriale con punti di vista scelti soprattutto dalla viabilità esistente.

Tanto premesso, dall'analisi degli elaborati presentati si evince che l'ambito territoriale sotteso dal parco eolico risulta molto esteso, interessando una buona parte del territorio comunale di San Martino in Pensilis. L'ambito territoriale in questione è costituito da un paesaggio di tipo agrario che morfologicamente è scandito da estesi pianori interrotti da valloni. In particolare due valloni, che scorrono quasi parallelamente, il Torrente Sapestra e il Torrente Saccione, individuano l'ambito di dislocazione di un primo blocco di aerogeneratori in loc. Casalpiano (segnatamente quelli individuati dal n. 04-06), mentre un secondo blocco di aerogeneratori è dislocato in località in loc. Macchianera (nn. 01-03) ed un terzo blocco in località Bosco Pontoni, (nn. 07-12). Le strade di penetrazione, all'interno delle aree testé delimitate, sono rappresentate dalla strada provinciale 167, che collega il centro abitato di Ururi a quello di Serracapriola in Puglia, e dalla strada comunale che collega il centro urbano di Ururi a quello di Chieuti in Puglia. La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie, la documentazione fotografica e il fopiano evidenziano come l'ambito paesaggistico è contraddistinto, oltre che dai caratteristici fabbricati rurali, anche da masserie storiche. Infatti l'uso del territorio è contrassegnato da un continuum storico che va dal periodo preromano al medioevo, fino a quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, la riforma agraria ha dato vita all'assetto agrario rurale attuale. Detta area è contraddistinta da un'attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, con macchie di vigneti di uliveti intorno le abitazioni, che caratterizzano paesaggisticamente tutta l'area. Mentre a ridosso dei centri urbani di Ururi e, soprattutto, di San Martino, il paesaggio si caratterizza per la concentrazione degli uliveti. Le poche aree rimaste incolte sono rappresentate per lo più da strettissime aree di rispetto lungo i fossi e i corsi d'acqua in cui crescono alti e rigogliosi filari di roverelle con vegetazione ripariale di basso fusto. Questa porzione di territorio, ad esclusione della parte occupata dal parco eolico già realizzato, può dirsi ancora integra.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

✶ M

Il suo valore, infatti, è da rilevarsi nella morfologia e nella vegetazione intatte, fatta salva la discreta trasformazione operata dall'uomo nella parte collinare. In quest'area la naturalità è stata piegata agli usi agricoli fin dall'antichità, della quale restano tracce cospicue, negli abitati sanniti e soprattutto romani. Abitati noti, oltre che per i resti, anche per essere stati descritti da importanti autori classici. L'insediamento territoriale in epoche successive ha disseminato di castelli e città le colline e di nuclei rurali e masserie le zone più fertili. Agli inizi del secolo scorso a questa fitta antropizzazione si è sovrapposta la regolare struttura della quotizzazione delle terre demaniali passate ai privati, come nel caso del Bosco demaniale del Saccione, o come nel caso della vendita a privati delle terre su cui si estendeva il Bosco Pontoni, di proprietà della Chiesa di S. Pietro, ovvero la organizzazione territoriale conseguente alla bonifica, costituita da case uguali, strade dritte e ordinate in loc. Bosco Pontoni a San Martino, in loc. Madonna Grande e Zezza a Campomarino, nonché l'organizzazione dei poderi a lato della Strada comunale per Chieuti, proveniente dal centro urbano di Ururi. Queste fasi si sovrappongono e restano riconoscibili senza che l'una obliteri l'altra, senza che il nuovo cancelli l'antico, ma anzi addirittura contribuendo a valorizzarlo, con un uso del suolo sempre discreto e consequenziale. La bonifica non fa che completare e quasi esaltare la vocazione agricola del territorio. Le relazioni tra le parti sono armoniose e in perfetta sintonia, pur restando ciascuna delle componenti perfettamente riconoscibile per chi attraversa questi territori. In tutto l'agro di Campomarino e San Martino in Pensilis, furono realizzate molteplici casette rurali che per la loro particolare tipologia, copertura a doppia falda sfalsata, e per il rapporto con l'ambiente, aggregate in gruppi da 4 con in comune il forno, ancora oggi caratterizzano in modo particolare il paesaggio agrario. La distanza degli aerogeneratori sopra menzionati da tali fabbricati, ancorché oggi solo alcuni risultino essere di fatto abitati, risulta essere in alcuni casi di poco più di 400 m, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16.1, lett. c), delle linee guida regionali, così come riportato dallo studio della ditta proponente. La realizzazione di dette torri eoliche, pertanto, andrebbe ad alterare la percezione del contesto paesaggistico e territoriale, determinato da particolari situazioni storiche, apportando significative trasformazioni, anche socio-economiche, al contesto rurale, all'origine interamente abitato e che in futuro non potrà più esserlo proprio per la vicinanza dei fabbricati rurali agli aerogeneratori. Questi valori, oggetto degli atti di tutela degli anni settanta-ottanta del secolo scorso, vengono ribaditi dai piani paesaggistici successivi, tanto ne è apparso elevato il valore. La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla fitta rete di tratturi che lo attraversano. In particolare il tratturo Ururi Serracapriola, anche se occupato da diverse colture, è ancora distinguibile, per la presenza di alcune strade sterrate, e risulta perfettamente percepibile all'interno del contesto paesaggistico e dallo stesso risulterebbero comunque visibili tutte le torri eoliche. Tant'è vero che il tratturo "attraversa" il parco eolico con le sue torri disposte su ambo i lati del percorso. Inoltre un secondo tratturo, il Centurelle - Montesecco, che mette in comunicazione il tratturo L'Aquila-Foggia con il S. Andrea-Biferno-Ateleta, corre a sud del parco eolico in questione, parallelamente al tracciato del tratturo L'Aquila - Foggia, e si trova completamente circondato dai 29 aerogeneratori dal parco eolico esistente. L'area in questione infatti è prospiciente la località Montesecco nel vicino comune di Serracapriola (FG), località attraversata dal tratturo L'Aquila-Foggia, da cui si diparte il Centurelle-Montesecco.

Per quanto riguarda l'analisi dell'interferenza con l'area contermina della fascia periurbana del di San Martino sottoposta a tutela con DM 18/04/1985, in riferimento alle invarianti paesaggistiche scaturenti dalla lettura del citato DM, ossia in riferimento alla " ... zona ... di bellezza naturale e panoramica ... costituisce la cornice naturale al centro abitato" si evidenzia che dal centro urbano di San Martino in Pensilis, dislocato lungo il crinale che separa la valle del Torrente Cigno e del Biferno da quella del Saccione, si generano due grandi visuali panoramiche sulle suddette vallate. In



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

particolare, quella ad est, sulla valle del torrente Saccione, pur essendo interrotta dalla corona di uliveti intorno al centro urbano, offre comunque una visione di tipo aperto soprattutto lungo le strade che scendono in loc. Saccione. L'insieme degli aerogeneratori, pertanto, interrompono il senso di spazialità offerto dalla visuale panoramica, già alterata dal parco eolico esistente, e contribuiscono a saturare lo sfondo paesaggistico.

Per quanto riguarda " ... la presenza di due fasce tratturali (L'Aquila-Foggia e Centurelle - Montesecco)..." è da rilevare che il tratturo Centurelle - Montesecco, interessato dal parco eolico esistente, ha subito, per effetto di tale impianto, una degradazione delle sue caratteristiche identitarie, già compromesse dalle coltivazioni, così da non essere più pienamente riconoscibile come percorso di transito della transumanza. L'ulteriore inserimento di 10 aerogeneratori andrebbe a saturare lo spazio rimasto libero tra il Tratturo Centurelle Montesecco e il Tratturo Ururi-Serracapriola, con il risultato di una ulteriore alterazione delle relazioni di reciproca visibilità tra il percorso del Tratturo Centurelle-Montesecco e il Tratturo L'Aquila-Foggia. Tale provvedimento, inoltre tutela anche la percezione del paesaggio: "Tale paesaggio è sinteticamente percepibile da più punti di vista...". Le visuali che si godono dai luoghi tutelati sono soprattutto di tipo dinamico, non avendo il centro urbano di San Martino un vero e proprio punto di belvedere sulla Valle del Saccione. La strada che offre maggiori visuali panoramiche è la strada di crinale SP 40, che da Portocannone passa per San Martino fino ad Ururi. Perpendicolarmente al detto crinale altre strade panoramiche sono la SP 129 che da San Martino scende verso Nuova Cliternia (fraz. di Campomarino) intersecando il tratturo L'Aquila - Foggia e la SP 136 fino all'incrocio con la SP 161 che da Campomarino conduce a Serracapriola (FG) e la SP167 che da Ururi, attraversando il territorio di San Martino in Pensilis in questione, conduce a Serracapriola. La realizzazione del nuovo parco eolico fa sì che la visuale che si genera lungo la SP 136 è una visuale chiusa, cioè costituita dai parchi eolici esistenti (quello della Andromeda Wind e quello della New Green Energy) e dal parco eolico in progetto. La nuova rappresentazione visuale è quindi il risultato di una trasformazione completa di tutto l'ambito paesaggistico, in quanto non sarebbe più possibile distinguere i due parchi eolici, dando essi luogo ad un unico grande parco composto da 57 aerogeneratori, esteso per circa 35 Kmq con una densità di oltre 1,6 turbine a kmq.

Per quanto riguarda le criticità che si rivengono nelle visuali lungo i percorsi tratturali e le strade di penetrazione, in particolare dalla strada provinciale 167, è enucleabile una sequenza di punti di vista dinamici, mentre per la parte sterrata del tratturo Ururi Serracapriola, in particolare in prossimità della Masseria Colonna, si può considerare un punto di vista statico in quanto luogo di aggregazione pubblica in occasione della tradizionale "carrese" (corsa storica dei carri con i buoi) che si tiene annualmente tra aprile e maggio. Le visuali dal tratturo possono considerarsi di tipo aperto, con ampie vedute panoramiche, che consentono di abbracciare distese di campi connotati da coltivazioni di seminativo e macchie di uliveti (queste ultime per lo più intorno agli edifici rurali). I punti di vista che si susseguono, invece, percorrendo la SP 167, consentono al viaggiatore di spaziare con lo sguardo dalle colline di Montorio, di Santa Croce di Magliano e di Rotello, fino a Serracapriola in Puglia. Dall'ulteriore punto di vista costituito dalla sommità del pianoro di Casalpiano, raggiungibile dalla SP 167, si può cogliere la visuale sia del centro abitato di Ururi che di quello di San Martino in Pensilis, ma la fruizione del restante panorama, rappresentato del paesaggio agrario tutelato dal P.T.P.A.A.V. n.1, è ostacolata da una fitta rete di aerogeneratori esistenti che, dalle colline di Montorio, scendono fino alla pianura di San Martino in Pensilis verso il mare, circondando quasi completamente, ed in particolare nelle direzioni sud, est e nord, tutto il centro abitato di Ururi. E' da aggiungere che la SP 167, nel tratto che va dall'ingresso, dal lato est, nel centro urbano di Ururi, e che poi prosegue in direzione ovest, è stata sistemata, sul versante della carreggiata che guarda a nord, come una strada



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

attrezzata, con aiuole e panchine, così da poter essere definita come una "passeggiata di belvedere" la cui godibilità, come sequenza di punti di belvedere, è però irrimediabilmente compromessa dalle torri eoliche esistenti, della ditta Sorgenia (6 torri), le quali, poste a circa 2 km di distanza, costituiscono una interferenza che impedisce la libera percezione del contesto rurale, così come rappresentano una interferenza ben più ampia, solo parzialmente mitigata dalla maggiore distanza, alcune delle 29 torri della ditta New Green Molise, site in direzione nord-est, in territorio di San Martino in Pensilis. Sul lato meridionale del centro urbano, la via Giardini, anch'essa configurabile come una "passeggiata di belvedere", offre addirittura una 'visuale', in primo piano, sul parco eolico della Ditta Andromeda Wind, costituito da 13 aerogeneratori, e, sullo sfondo, il 'panorama' costituito dalle torri eoliche presenti nei territori di Rotello e Montelongo. Il centro urbano di Ururi, quindi, che è attraversato dalla SP 167 in direzione est - ovest, (la quale ricalca localmente il tracciato dell'antico tratturo) ha un solo cono visuale ancora libero da barriere visuali, in direzione est, dal quale si può godere, sullo sfondo, del panorama agrario, tuttora integro, della località di Casalpiano. Tali effetti cumulo, sarebbero percepibili anche lungo la strada SP 78 seppur esterna al parco eolico. Lo studio dell'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori già presenti nell'area, come nel caso di specie, così come predisposto dalla ditta, è costituito semplicemente da una planimetria poco leggibile, sulla quale sono evidenziati gli impianti eolici già esistenti, e da alcune fotosimulazioni, peraltro dichiaratamente artefatte al fine di accentuare la presenza dell'aerogeneratore che risulterebbe sproporzionato rispetto alle dimensioni reali. (Pag. 6 Relazione Fotoinserimento). Ciò che manca, invece è un'analisi degli impatti che gli impianti in essere e quello di progetto, determinano, con particolare riguardo all'effetto di eccessivo affollamento rispetto ai significativi punti di visuale panoramica e di alta frequentazione in precedenza descritti soprattutto rispetto alla diversa percezione del territorio e dei suoi valori culturali che verrebbero sicuramente riconsiderati. Ciò che invece è ben chiaro dalle simulazioni è l'eccessiva altezza degli aerogeneratori in progetto rispetto a quelli esistenti. Le maggiori criticità, pertanto, per quanto riguarda l'intrusione visiva, riguarderebbero il centro urbano di Ururi, molto più vicino al parco eolico in esame rispetto al centro urbano di San Martino in Pensilis. Il centro urbano di Ururi, infatti, finirebbe per trovarsi come 'imprigionato' all'interno di una vasta 'cancellata', costituita da tutti gli aerogeneratori degli impianti eolici realizzati all'intorno, per lo più in agro di altri Comuni, che però, di fatto, interferiscono in maniera fortemente negativa con i punti panoramici ed i luoghi di alta frequentazione esistenti nel territorio di Ururi. L'impianto eolico in questione, inoltre, oltre a incidere sull'unico cono visuale ancora libero esistente nel centro abitato di Ururi, verrebbe a determinare un continuum di palificate eoliche che dalla pianura, a confine col territorio di Campomarino, si susseguirebbero fino alle colline di Montorio nei Frentani, creando una barriera visiva anche verso e dai territori pugliesi. A tal riguardo è da tener presente che nella zona sono stati presentati per la valutazione di impatto ambientale, altri 3 progetti di impianti eolici (ditte Wind Energy Rotello, Wind Energy S.Croce; IVPC Power), tutti a breve distanza, ricadenti nei comuni di Santa Croce di Magliano e Rotello per un totale di 32 nuovi aerogeneratori di grande taglia, oltre a quelli in esame. Tali concentrazioni di torri eoliche, pertanto, contribuiscono a rafforzare l'effetto cumulo, non preso in considerazione dalla ditta in sede di redazione degli elaborati progettuali, la cui valutazione e ponderazione è invece espressamente prevista come obbligatoria, sia dalle linee guida statali (v. in proposito, punto 3.1, Allegato 4, dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010) che dalle linee guida regionali (v. punto 3.1, Allegato 3, dell'Allegato alla delibera di Giunta regionale n. 621 del 4 agosto 2011). Infatti, con particolare riguardo alla co-visibilità, profilo di criticità messo in particolare rilievo dalle linee guida citate, è da dire che il realizzando impianto sarebbe in gran parte visibile, e sovrapposto ai precedenti, nelle visuali che si generano dalle strade di penetrazione sopracitate. Allo stesso modo, lungo i tratturi suddetti, il nuovo impianto, ove realizzato, contribuirebbe in modo



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AM

irrimediabile a cancellare i rapporti spaziali e di reciproca visibilità tra gli stessi tratturi, visuali che si sono conservate inalterate nel corso della storia.

Per quanto riguarda le interferenze del parco eolico con la classificazione delle aree secondo il PTPAAV n.1, come già sopra detto tutti gli aerogeneratori ricadono nella zona MP1 "aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali". Riguardo la scala di gradazione del valore (eccezionale, elevato, medio-basso), l'art. 13 delle NTA definisce il valore eccezionale, in riferimento agli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, "...suoli con massima capacità d'uso, ovvero quelli che forniscono i migliori risultati produttivi e con poche o nulle limitazioni nelle scelte colturali..." ed in particolare "i valori di eccezionalità sono stati attribuiti ai singoli elementi (formazioni naturali del suolo, vegetazione tipica, sistema insediativo, sistema costiero) quando il loro carattere conforma in modo esclusivo particolari ambiti territoriali manifestando singolarità e bellezza". La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare le infrastrutture "a rete fuori terra (c.2)" è subordinata alla modalità VA (Valutazione di ammissibilità) in riferimento all'interesse percettivo e alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse produttivo. Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, "devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa". Nel caso in esame tale dimostrazione è stata omessa, relegando la compatibilità del parco eolico solamente a qualche fotoinserimento. Tuttavia, le prescrizioni del Piano Paesistico n. 1, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, stabiliscono, all'art. 47 delle NTA, che le reti tecnologiche emergenti dal suolo dovranno di massima seguire tracciati in zone preferibilmente nascoste, evitando le linee di cresta e le aree emergenti. I tralicci delle linee elettriche di alta tensione dovranno essere sistemati lontano da contesti di carattere storico, ambientale di particolare pregio. La loro posizione deve essere studiata in modo da evitare, dai punti di maggiore frequentazione visiva, uno sgradevole impatto paesistico. Le antenne ed i ripetitori non dovranno essere collocati all'interno dei centri abitati nelle zone dove lo sky-line dell'edificazione presenta già caratteristiche di emergenza e compiutezza. (...).

Nonostante la segnalata genericità della statuizione soprarichiamata, appare evidente che gli aerogeneratori in progetto, per la loro dislocazione ed altezza, risultano in contrasto con tale statuizione. Infine è da sottolineare che l'art. 51 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale "... deve essere opportunamente studiata alle varie scale di percezione onde evitare che deturpino quadri visivi significativi. (...) è opportuno che non venga apposta alcun tipo di segnaletica lungo quei lati delle strade che si aprono ai vari orizzonti paesistici di qualità. (...). Orbene, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'istallazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che una serie di torri eoliche dalle consistenti dimensioni di 200 m di altezza, osservabili a lato delle maggiori strade di penetrazione dell'ambito territoriale considerato, vadano senz'altro ad alterare quella che è la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico. Anche quest'aspetto pertanto risulta essere un elemento di criticità del realizzando impianto ed un elemento di contraddizione nelle valutazioni fatte dall'impresa nelle relazioni tecniche illustrative degli impatti del progetto sul contesto territoriale, sia per l'interpretazione dell'applicazione delle norme d'uso dettate dallo stesso piano, sia per "la compatibilità" asserita dai progettisti fra parco eolico ed ambito territoriale di dislocazione del medesimo per la sola analisi scaturita dalle fotosimulazioni presentate.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten marks in blue ink, including a star-like symbol and a signature.

Per quanto riguarda l'analisi della compatibilità proposta dalla ditta, solo al termine di una sintetica relazione paesaggistica vengono proposti gli indicatori previsti dal DPCM del 2005 necessari per le valutazioni a scale di grandezza via via prossime all'area di intervento individuando all'interno dei coni ottici presi a riferimento, parametri come la diversità (riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi), l'integrità (permanenza di caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici), la qualità visiva (presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.), la rarità (presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree) e il degrado. Tali parametri vengono solamente descritti con asserzioni del tutto generiche, ma non applicati alla scala territoriale e paesaggistica dell'area interessata dal parco eolico, per arrivare ad una conclusione che "... in considerazione delle peculiari caratteristiche del contesto paesaggistico di riferimento, capace di assorbire le opere e gli elementi in progetto, senza alterare o perdere l'integrità paesaggistica, per la quale permane la chiara lettura dei caratteri identitari, e in considerazione dei criteri progettuali atti a ridurre l'interdistanza tra gli aerogeneratori, in modo da ridurre l'effetto selva, considerati tutti gli accorgimenti tecnici al fine di ridurre le interferenze con i beni paesaggistici (utilizzo della Toc per gli attraversamenti), e costruttive (aerogeneratori a pilone unico, l'utilizzo di colori tenui, ecc), considerato in fine la presenza di infrastrutture energetiche che caratterizzano il contesto paesaggistico e nel quale l'impianto bene si integra, può essere considerato compatibile con i caratteri del paesaggio." Manca quindi una valutazione critica e approfondita riguardo al sistema insediativo, alla matrice colturale del paesaggio e alla percezione del parco eolico dai luoghi di valore storico, architettonico, culturale e paesaggistico. Tali valutazioni, invece, sono state formulate sul presupposto di considerazioni che, esulando da qualsiasi valutazione di natura prettamente paesaggistica, ovvero sulla ricostruzione dell'effettiva "forma del territorio", ignorano o sminuiscono tutte le effettive, specifiche e pregevoli peculiarità del contesto territoriale interessato sopra evidenziate, in contrasto palese e stridente peraltro con i provvedimenti di tutela sopra richiamati. Infatti la ditta arriva a risultati valutativi della qualità paesaggistica che sono completamente contrastanti con le qualità paesaggistiche individuate dal PTPAAV, quali gli eccezionali valori produttivi delle aree che connotano e caratterizzano l'ambito paesaggistico in questione, sulla base di una valutazione meramente fotografica, senza tener conto delle analisi del piano paesistico. La ditta, infatti, non prende in considerazione che nel contesto territoriale in esame, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono rappresentati principalmente dai campi eolici circostanti già realizzati. La realizzazione delle previste ulteriori 12 installazioni eoliche, costituite da torri alte 200 metri, interessando, a livello percettivo, non solo l'intero comprensorio territoriale sopra descritto, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto. In particolare le erigende torri eoliche, macroscopicamente esorbitanti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante si configurano come 'oggetti' del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura. Tutto ciò è testimoniato dalla persistenza dei diversi percorsi tratturali non molto distanti, oltre che dai resti archeologici di antichi insediamenti destinati ad attività produttive di tipo agrario. L'impatto delle torri, determinato anche dal loro continuo e monotono cinetismo, non potrebbe trovare alcun tipo di mediazione e conciliazione con l'amenità e pregevole paesaggio in cui esse si situano. Pertanto le strutture di progetto, nel loro insieme, determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio. L'esistente paesaggio agrario, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale 'manufatto' risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato soprattutto in riferimento alla rete tratturale. Per tale aspetto, è utile rilevare che ai fini della valorizzazione delle aree tratturali e di quelle immediatamente ad esse prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), all'interno del quale è previsto un progetto per lo Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani per un importo di oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana. (<http://www.governo.it/it/approfondimento/cis-molise/129>).

Per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte **questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale.**

Infine si segnala che nello stesso ambito paesaggistico compreso tra le località Bosco Pontoni, Calsalpiano e Macchianera, nel 2014 quest'Amministrazione aveva già espresso parere negativo per un ulteriore parco eolico per gli stessi motivi sopra riportati. Il procedimento di VIA pertanto fu chiuso negativamente da parte della Regione Molise con DGR n. 266 del 20/06/2014 e il procedimento si è definitivamente concluso con il diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 con D.D. 1121 del 04/03/2020 della Regione Molise.

Si allega una carta di intervisibilità rielaborata da quest'Ufficio per quanto riguarda il presente progetto, sulla quale sono state posizionate tutte le opere esistenti, quelle autorizzate ed in corso di realizzazione e quelle presentate per la valutazione di impatto ambientale".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. 6119 del 19/08/2020, ha comunicato:

"Si riscontra la nota di codesta Direzione Generale ABAP a margine indicata fornendo il seguente parere per quanto di competenza.

Si premette che, nell'ambito della procedura di V.I.A., questa Soprintendenza è chiamata ad esprimersi atteso che parte del territorio della Regione Puglia risulta ricompreso nell'area contermine all'impianto eolico in esame. Nello specifico, nel raggio dei 9 km dell'area vasta di indagine, calcolata in base alle Linee Guida 2010, ricadono i territori comunali di Serracapriola (circa 5,5 km) e Chieuti (circa 6,8 km) [cfr. elaborato 032 - RELAZIONE PAESAGGISTICA E DI COMPATIBILITA' AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONE MOLISE].

L'impianto eolico in esame è composto da 12 aerogeneratori ognuno da 4,00 MW, che sviluppano un'altezza massima complessiva di 199,9 mt, da installare nel comune di San Martino in Pensilis (CB) in località 'Pontoni', con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Rotello (CB).

Al riguardo, si evidenzia che la società proponente, pur focalizzando lo Studio di Impatto Visivo su di un'area di 10 km (in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali - punto 3 dell'allegato 4 al DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010) ha analizzato la visibilità del parco eolico di progetto da una limitata serie di punti di vista omettendo di considerare la porzione territoriale che intercetta i richiamati comuni pugliesi di Serracapriola e Chieuti (cfr. elaborato "RELAZIONE DI RENDERING E FOTO INSERIMENTO", pago 6). Nel suddetto elaborato, la società afferma che l'immissione degli aerogeneratori di progetto si andrebbe a confondere nello skyline del territorio interessato da un elevato indice di antropizzazione e che pertanto l'impatto visivo sarebbe <fortemente mitigato>.

Nel merito del progetto, questa Soprintendenza ha preso visione della "Carta dell'intervisibilità" elaborata dalla consorella SABAP per il Molise ed allegata alla nota di "Relazione Istruttoria" prot.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X
M

7269 del 10/08/2020 dalla cui lettura risulta di tutta evidenza che le pale di progetto andrebbero ad inserirsi in maniera sensibilmente negativa nella vista che attualmente si può apprezzare dal belvedere di Serracapriola (FG).

nei pressi del Palazzo Maresca (bene vincolato ai sensi della Parte II del Dlgs n. 42/2004 in virtù del D.M. 20.02.1981)

Alla luce di quanto sopra, questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT-FG, per quanto di propria competenza, è dell'avviso che l'impianto in esame produca impatti visivi significativi sulla componente visivo-percettiva intesa come cornice paesaggistica ad un bene culturale ed esprime parere negativo al rilascio del provvedimento di V.I.A. ”.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della DG ABAP, con nota n. 33982 del 20/11/2020, ha concordato con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise (nota prot. 7269 del 10/08/2020).

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della DG ABAP, con nota n. 33978 del 20/11/2020, ha concordato con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (nota prot. 6119 del 19/08/2020), sottolineando che “la realizzazione delle 12 torri eoliche andrebbe ad inserirsi in maniera sensibilmente negativa nella vista che attualmente si può apprezzare dal belvedere di Serracapriola (FG) nei pressi del Palazzo Maresca, bene vincolato con DM 20.02.1981, in modo tale da produrre impatti visivi significativi sulla cornice paesaggistica del bene culturale”.

CONSIDERATO che la **DG ABAP** con nota n. 35265 del 02/12/2020 ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, condividendo e facendo proprie le valutazioni trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. 7269 del 10/08/2020, dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. 6119 del 19/08/2020, dal Servizio II di questa Direzione Generale prot. 33982 del 20/11/2020 e dal Servizio III di questa Direzione Generale prot. 33978 del 20/11/2020, i seguenti motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

“Il parco eolico in esame, costituito da 12 aerogeneratori di altezza complessiva pari a circa 200 m ed opere connesse, ricade nei territori dei comuni di San Martino in Pensilis e di Rotello e l'area contermina, il cui raggio è 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (9,00 Km), ricomprende anche parte del territorio della Regione Puglia nei comuni di Serracapriola e Chieuti (FG).

L'impianto comprende, altresì, la realizzazione della viabilità di cantiere, di piazzole di montaggio, delle opere di fondazione di ogni aerogeneratore e di un sistema di cavidotti, piuttosto ramificato, di collegamento alla sottostazione elettrica. Un ulteriore cavidotto collegherà la sottostazione alla centrale elettrica di TERNA già realizzata, sita nel comune di Rotello. Per quanto riguarda la viabilità di servizio, dovranno essere realizzate nuove strade per circa 8 km, oltre che l'adeguamento di strade già esistenti che interessano anche un percorso tratturale.

Analisi della situazione vincolistica

Paesaggio

Tutti gli aerogeneratori del progetto in esame **ricadono in aree sottoposte a tutela dal Piano Paesistico PTPAAV n. 1 “Fascia Costiera,” la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989.** In particolare, come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1, l'area in questione (in cui ricadono tutti gli aerogeneratori) è classificata MP1- aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali, le cui modalità di trasformazione, per gli usi antropici



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

* 18

infrastrutturali considerati, c.6-puntuali tecnologici fuori terra, e c.7-carrabili di servizio, prevedono le verifiche di ammissibilità per i tematismi percettivo e agricolo.

Il parco eolico risulta inoltre conterminare:

- alla fascia di territorio intorno al centro urbano di San Martino in Pensilis dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 18 aprile 1985, fra le cui motivazioni si legge: " ... La zona centrale del territorio comunale di S. Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, posta in prossimità del centro abitato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto costituisce la cornice naturale al centro abitato che, anche per la presenza di due fasce tratturali (L'Aquila - Foggia e Centurelle - Montesecco), si pone come la maggiore emergenza urbana del comprensorio: ancora oggi nella tradizione sono presenti queste antiche vie di comunicazione in quanto su parte di esse prendono il via le gare equestri che si svolgono in occasione delle feste patronali. Il paesaggio agrario che, a partire dal centro abitato, digrada dolcemente sino ad aprirsi in ampi campi aperti, è caratterizzato, nell'arco dell'anno, dai vari colori e forme che assume secondo l'alternarsi di alcune colture agricole. Tale paesaggio, per la particolare conformazione morfologica del comprensorio, è sinteticamente percepibile da più punti di vista siti sia nel centro abitato che lungo le numerose strade comunali e interpoderali. "
- alla fascia costiera molisana che ricomprende i territori comunali di Petacciato, Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia, dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970. Tra le motivazioni del dispositivo di tutela si legge: " ... la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché essa interessa i territori dei sopracitati comuni che formano una continuità territoriale e paesaggistica interdipendente nei suoi limiti che si qualificano, nella parte interna della costa, con rilievi collinari dolcemente digradanti verso il mare, con vegetazione bassa e omogenea, sui quali si affacciano vecchi nuclei urbani formanti un quadro d'insieme paesaggisticamente importante, mentre sulla parte marina le ampie spiagge con dune sabbiose e classica vegetazione marina, a ciuffi, che donano con la visione ... del promontorio di Termoli e relativo piccolo golfo di Campomarino una omogenea visione di un complesso di bellezze naturali composte di elementi vari e nello stesso tempo complementari l'un l'altro nei particolari paesaggistici".
- a diversi beni appartenenti al patrimonio culturale, tra cui i territori di Rotello, sottoposti a tutela con D.M. 18.04.1985, alcune aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, il Palazzo Maresca nel Comune di Serracapriola (FG), bene vincolato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 in virtù del D.M. 20/02/1981.

Archeologia

Gli aerogeneratori di progetto nn. A04, A05, A10, A11 ricadono nella fascia di rispetto di 500 m dell'antico tratturo 'Ururi - Serracapriola', sottoposto a tutela archeologica con D.M. 15/06/1976.

Particolari criticità si individuano in corrispondenza dell'aerogeneratore A05 e del relativo cavidotto, che ricade sul tratturo Ururi-Serracapriola, in quanto le ricognizioni recenti hanno confermato la presenza di numerosi materiali in superficie interpretabili come un piccolo insediamento rurale di età romana.

La stessa cosa dicasi per gli aerogeneratori A02 e A10 contermini ad aree di dispersione di materiali riconducibili a un periodo compreso tra IV sec. a.C. e II sec. d.C.

Il percorso del cavidotto, per due tratti di oltre un km, interessa il tracciato tratturale Centurelle Montesecco.

Detto tratturo è ancora percepibile nel contesto paesaggistico, anche se alcuni tratti sono percorsi da



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X M

strade comunali. Tutto il parco eolico risulta conterminare al tratturo.

In agro di San Martino in Pensilis, oltre che nei territori immediatamente circostanti, risultano inoltre presenti diverse testimonianze archeologiche e storiche ancora evidenti.

Infatti, una serie di dati evidenziati da Viarch per questo ed altri interventi, restituiscono numerose zone di spargimento di materiale archeologico databile dall'epoca neolitica fino al Medioevo, che testimoniano una diffusa frequentazione e una occupazione sparsa sul territorio in oggetto.

In località Difesa Grande nel territorio di Rotello, attraversata dalle opere di connessione alla centrale TERNA, l'Università di Amsterdam (UvA) e la Libera Università di Amsterdam (VU) hanno individuato otto siti, tutti a carattere rurale e produttivo, che coprono un ampio arco cronologico che dall'epoca sannitica arriva fino all'età imperiale. Non è da escludersi che, soprattutto in prossimità della Statale 78, si sia in presenza di un complesso concatenato molto esteso.

Valutazioni

L'ambito paesaggistico in esame è contraddistinto da un'attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, e da macchie di vigneti e di oliveti posti intorno alle abitazioni. A ridosso dei centri urbani di Ururi e, soprattutto di San Martino in Pensilis, il paesaggio si caratterizza per la concentrazione degli uliveti.

Questa porzione di territorio, ad esclusione della parte occupata dal parco eolico già realizzato e della discreta trasformazione operata dall'uomo nella parte collinare, può dirsi ancora integra.

In quest'area la naturalità è stata plasmata agli usi agricoli fin dall'antichità, dei quali restano tracce cospicue negli abitati sanniti e soprattutto romani. L'insediamento territoriale in epoche successive ha disseminato di castelli e città le colline e di nuclei rurali e masserie le zone più fertili. Agli inizi del secolo scorso a questa fitta antropizzazione si è sovrapposta la regolare struttura della quotizzazione delle terre demaniali passate ai privati, ovvero l'organizzazione territoriale conseguente alla bonifica, costituita da case uguali, strade dritte e ordinate. Queste fasi di trasformazione si sovrappongono e restano riconoscibili senza che l'una obliteri l'altra, senza che il nuovo cancelli l'antico, ma anzi addirittura contribuendo a valorizzarlo. La bonifica non fa che completare e quasi esaltare la vocazione agricola del territorio. Le relazioni tra le parti sono armoniose e in perfetta sintonia, pur restando ciascuna delle componenti perfettamente riconoscibile da chi attraversa questi territori.

In tutto l'agro di Campomarino e San Martino in Pensilis furono realizzate molteplici casette rurali che per la loro particolare tipologia, copertura a doppia falda sfalsata, e per il rapporto con l'ambiente (aggregate in gruppi da 4 con in comune il forno), ancora oggi caratterizzano in modo particolare il paesaggio agrario. La distanza degli aerogeneratori in progetto da tali fabbricati, ancorché oggi solo alcuni risultino essere di fatto abitati, è in alcuni casi di poco più di 400 m.

La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla fitta rete di tratturi che lo attraversano. In particolare il tratturo Ururi Serracapriola, anche se occupato da diverse colture è ancora distinguibile e percepibile all'interno del contesto paesaggistico; dallo stesso risulterebbero comunque visibili tutte delle torri eoliche di progetto, in quanto disposte su ambo i lati del percorso.

Inoltre un secondo tratturo, il Centurelle - Montesecco, che mette in comunicazione il tratturo L'Aquila-Foggia con il S. Andrea-Biferno-Ateleta, corre a sud del parco eolico in questione, parallelamente al tracciato del tratturo L'Aquila - Foggia, e si trova completamente circondato dai 29 aerogeneratori dal parco eolico esistente.

Al riguardo si evidenzia che ai fini della valorizzazione delle aree tratturali e di quelle immediatamente ad esse prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), all'interno del quale è previsto un progetto per lo



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten initials or signature in blue ink.

Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani per un importo di oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana (<http://www.governo.it/it/approfondimento/cis-molise/129>).

Relativamente alle interferenze del parco eolico con le previsioni del Piano Paesistico PTPAAV n.1, si ribadisce che tutti gli aerogeneratori ricadono nella zona MP1 "aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali".

L'art. 13 delle NTA del Piano suddetto definisce di valore eccezionale, in riferimento agli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, "... i suoli con massima capacità d'uso, ovvero quelli che forniscono i migliori risultati produttivi e con poche o nulle limitazioni nelle scelte colturali...".

L'art. 47 delle NTA, prescrive che (...) I tralicci delle linee elettriche di alta tensione dovranno essere sistemati lontano da contesti di carattere storico, ambientale di particolare pregio. La loro posizione deve essere studiata in modo da evitare, dai punti di maggiore frequentazione visiva, uno sgradevole impatto paesistico. (...).

Si rileva inoltre che l'art. 51 delle NTA prevede persino che la segnaletica stradale deve essere opportunamente studiata alle varie scale di percezione onde evitare che deturpino quadri visivi significativi e che non venga apposta alcun tipo di segnaletica lungo quei lati delle strade che si aprono ai vari orizzonti paesistici di qualità.

La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare le infrastrutture "a rete fuori terra (c.2)" è subordinata alla modalità VA (Valutazione di ammissibilità) in riferimento all'interesse percettivo e alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L. 1497/1939) in riferimento all'interesse produttivo.

Gli studi redatti ai fini delle verifiche di ammissibilità, di cui all'art. 32 delle NTA, "devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa".

Relativamente all'interferenza dell'impianto in progetto con la fascia periurbana di S. Martino in Pensilis, sottoposta a tutela con DM 18/04/1985, definita "... zona ... di bellezza naturale e panoramica ... costituisce la cornice naturale al centro abitato" si evidenzia che dal centro urbano di San Martino in Pensilis, dislocato lungo il crinale che separa la valle del Torrente Cigno e del Biferno da quella del Saccione, si generano due grandi visuali panoramiche sulle suddette vallate. In particolare, quella ad est, sulla valle del torrente Saccione, pur essendo interrotta dalla corona di uliveti intorno al centro urbano, offre comunque una visione di tipo aperto soprattutto lungo le strade che scendono in loc. Saccione. L'insieme degli aerogeneratori di progetto interrompe il senso di spazialità offerto dalla visuale panoramica, già in parte alterata dal parco eolico esistente, e contribuisce a saturare lo sfondo paesaggistico.

Per quanto riguarda "... la presenza di due fasce tratturali (L'Aquila-Foggia e Centurelle - Montesecco)..." è da rilevare che il tratturo Centurelle - Montesecco, per effetto dell'interferenza dal parco eolico esistente, ha subito una degradazione delle sue caratteristiche identitarie, già compromesse dalle coltivazioni, così da non essere più pienamente riconoscibile come percorso di transito della transumanza. L'ulteriore inserimento dell'impianto in oggetto andrebbe a saturare lo spazio rimasto libero tra il Tratturo Centurelle Montesecco e il Tratturo Ururi-Serracapriola, con il risultato di una ulteriore alterazione delle relazioni di reciproca visibilità tra il percorso del Tratturo Centurelle-Montesecco e il Tratturo L'Aquila-Foggia.

Relativamente alle visuali panoramiche tutelate dal DM 18/04/1985 si segnala che queste sono soprattutto di tipo dinamico, non avendo il centro urbano di San Martino un vero e proprio punto di



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature or initials in blue ink.

belvedere sulla Valle del Saccione. La strada che offre maggiori visuali panoramiche è la strada di crinale SP 40, che da Portocannone passa per San Martino fino ad Ururi. Perpendicolarmente al detto crinale altre strade panoramiche sono la SP 129 che da San Martino scende verso Nuova Cliternia (fraz. di Campomarino) intersecando il tratturo L'Aquila - Foggia e la SP 136 fino all'incrocio con la SP 161 che da Campomarino conduce a Serracapriola (FG) e la SP 167 che da Ururi, attraversando il territorio di San Martino in Pensilis in questione, conduce a Serracapriola.

La realizzazione del parco eolico in oggetto fa sì che la visuale che si genera lungo la SP 136 è una visuale chiusa, cioè occlusa dai parchi eolici esistenti (quello della Andromeda Wind e quello della New Green Energy) e dal parco eolico in progetto. La nuova rappresentazione visuale determinerebbe la trasformazione completa di tutto l'ambito paesaggistico, poiché non sarebbe più possibile distinguere i due parchi eolici, dando essi luogo ad un unico grande parco composto da 57 aerogeneratori, esteso per circa 35 Km² con una densità di oltre 1,6 turbine a km².

Ulteriori impatti cumulativi

Dal punto di vista posto sulla sommità del pianoro di Casalpiano, raggiungibile dalla SP 167, si può cogliere la visuale sia del centro abitato di Ururi che di quello di San Martino in Pensilis, ma la fruizione del restante panorama, rappresentato dal paesaggio agrario tutelato dal P.T.P.A.A.V. n.1, è ostacolata da una fitta rete di aerogeneratori esistenti che, dalle colline di Montorio, scendono fino alla pianura di S. Martino in Pensilis verso il mare, circondando quasi completamente, ed in particolare nelle direzioni sud, est e nord, tutto il centro abitato di Ururi.

Le maggiori criticità, infatti, per quanto riguarda l'intrusione visiva, riguarderebbero proprio il centro urbano di Ururi, molto più vicino al parco eolico in esame rispetto al centro urbano di S. Martino in Pensilis. Il centro urbano di Ururi finirebbe per trovarsi come 'imprigionato' all'interno di una vasta 'cancellata', costituita da tutti gli aerogeneratori degli impianti eolici realizzati all'intorno, per lo più in agro di altri Comuni, che però, di fatto, interferiscono in maniera fortemente negativa con i punti panoramici ed i luoghi di alta frequentazione esistenti nel suo territorio.

L'impianto eolico in questione, inoltre, oltre a incidere sull'unico cono visuale ancora libero esistente nel centro abitato, verrebbe a determinare un continuum di palificate eoliche che dalla pianura, a confine col territorio di Campomarino, si susseguirebbero fino alle colline di Montorio nei Frentani, creando una barriera visiva anche verso e dai territori pugliesi.

E' da tener presente inoltre che nella zona sono stati presentati, per la valutazione di impatto ambientale nazionale, altri 3 progetti di impianti eolici (ditte Wind Energy Rotello, Wind Energy S. Croce; IVPC Power), tutti a breve distanza, ricadenti nei comuni di Santa Croce di Magliano e Rotello per un totale di 32 nuovi aerogeneratori di grande taglia, oltre a quelli in esame.

L'impianto proposto sarebbe in gran parte visibile e sovrapposto ai precedenti, nelle visuali che si generano dalle strade di penetrazione sopracitate. Allo stesso modo, lungo i tratturi suddetti, il nuovo impianto, ove realizzato, contribuirebbe in modo irrimediabile a cancellare i rapporti spaziali e di reciproca visibilità tra gli stessi tratturi, visuali che si sono conservate inalterate nel corso della storia.

Per quanto riguarda l'analisi della compatibilità proposta dalla ditta, solo al termine di una sintetica relazione paesaggistica vengono proposti gli indicatori previsti dal DPCM del 2005 individuando all'interno dei coni ottici presi a riferimento, parametri come la diversità, la qualità visiva, la rarità e il degrado. Tali parametri vengono descritti con asserzioni generiche e non applicati alla scala territoriale e paesaggistica dell'area interessata dal parco eolico, per arrivare alla conclusione che "... in considerazione delle peculiari caratteristiche del contesto paesaggistico di riferimento, capace di assorbire le opere e gli elementi in progetto, senza alterare o perdere l'integrità paesaggistica, per la quale permane la chiara lettura dei caratteri identitari, e in considerazione dei criteri progettuali atti a



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f
M

ridurre l'interdistanza tra gli aerogeneratori, in modo da ridurre l'effetto selva, considerati tutti gli accorgimenti tecnici al fine di ridurre le interferenze con i beni paesaggistici (utilizzo della Toc per gli attraversamenti), e costruttive (aerogeneratori a pilone unico, utilizzo di colori tenui, ecc), considerato infine che la presenza di infrastrutture energetiche caratterizzano il contesto paesaggistico nel quale l'impianto bene si integra, può essere considerato compatibile con i caratteri del paesaggio."

Manca una valutazione critica e approfondita riguardo al sistema insediativo, alla matrice colturale del paesaggio e alla percezione del parco eolico dai luoghi di valore storico, architettonico, culturale e paesaggistico. Le valutazioni del proponente circa la compatibilità dell'impianto proposto, sono state formulate nel SIA sul presupposto di considerazioni che, esulando da qualsiasi valutazione di natura prettamente paesaggistica, ovvero sulla ricostruzione e analisi dell'effettiva "forma/struttura del paesaggio", ignorano o sminuiscono tutte le effettive, specifiche e pregevoli peculiarità del contesto territoriale interessato, in contrasto palese e stridente peraltro con le previsioni dei provvedimenti di tutela richiamati.

La ditta, infatti, non prende in considerazione che nel contesto territoriale in esame, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono ora rappresentati principalmente dai campi eolici circostanti già realizzati.

La presenza di altri parchi eolici non caratterizza e qualifica il contesto paesaggistico e non può essere considerata uno dei parametri per definire la compatibilità dell'intervento proposto.

La realizzazione delle previste ulteriori 12 installazioni eoliche, costituite da torri alte 200 metri, interessando, a livello percettivo, non solo l'intero comprensorio territoriale sopra descritto, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto.

In particolare le erigende torri eoliche, macroscopicamente esorbitanti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante si configurano come 'oggetti' del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.

L'impatto delle torri, determinato anche dal loro continuo e monotono cinetismo, non potrebbe trovare alcun tipo di mediazione e conciliazione con l'amenità e pregevole paesaggio in cui esse si situano.

Pertanto le strutture di progetto, nel loro insieme, determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio.

L'esistente paesaggio agrario, privo di una qualunque forma di incisiva urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi si esprime quale 'manufatto' risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato soprattutto in riferimento alla rete tratturale.

La realizzazione delle 12 torri eoliche in progetto andrebbe anche ad inserirsi, in maniera sensibilmente negativa, nella vista che attualmente si può apprezzare dal Belvedere di Serracapriola (FG), nei pressi del Palazzo Maresca, bene vincolato ai sensi della Parte II del D. Lgs. N. 42/2004 in virtù del D.M. 20/02/11981.




SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Considerazioni conclusive

Si rileva che

- *L'area vasta di progetto è già largamente investita da iniziative di sfruttamento dell'energia eolica, tra cui circa 60 aerogeneratori disseminati sui territori di Rotello, Ururi, Montelongo, Montorio e S. Martino in Pensilis e altri tre progetti di impianti eolici in corso di valutazione di impatto ambientale, tutti situati a breve distanza: ditte Wind Energy Rotello, Wind Energy S. Croce; IVCP Power), ricadenti nei comuni di Santa Croce di Magliano e Rotello per un totale di 32 nuovi aerogeneratori di grande taglia, oltre a quelli in esame.*

- *La visibilità e percepibilità dell'impianto è particolarmente alta da un'ampia serie di punti sensibili tra cui la SP 167, la SP 40, il Castello di Serracapriola, i centri urbani di Ururi e S. Martino in Pensilis.*

In particolare la visuale che si genera lungo la SP 136, già occlusa dai due parchi eolici esistenti (delle società Andromeda Wind e New Green Energy) verrebbe ulteriormente ridotta dal parco eolico in progetto. La nuova rappresentazione visuale determinerebbe la trasformazione completa di tutto l'ambito paesaggistico, poiché non sarebbe più possibile distinguere i due parchi eolici, dando essi luogo ad un unico grande impianto composto da 57 aerogeneratori, esteso per circa 35 Km² con una



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten initials or signature

densità di oltre 1,6 turbine a kmq (come rilevabile nella planimetria sopra riportata).

- L'impianto ricade in un'area a vocazione agricola e di pregio paesaggistico.

Le strutture di progetto, nel loro insieme, determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente 'segnato' e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio.

L'impianto proposto pertanto non è conforme alle previsioni di tutela previste per l'area direttamente interferita (PTPAAV n.1) e per l'area contermina (DM 18/04/1985).

E' opportuno inoltre rammentare che il D. Lgs. 387 del 29/12/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare l'art. 12 prevede che tali impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Pertanto l'impianto in oggetto, in continuità con i parchi eolici in programma o preesistenti nei limitrofi contesti territoriali, determinerebbe la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto e minacciando di comprometterne lo sviluppo turistico futuro (CIS-MOLISE).

Si rileva infine che con riferimento al quadro regolamentare programmatico sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in questione il primario riferimento è lo scenario PEAR Molise (approvato con del. G.R. n. 55/2017), il quale dimostra che gli obiettivi c.d. Burden Sharing assegnati alla Regione Molise con proiezione al 2020, sono da considerarsi già attualmente conseguiti in quanto raggiunti al 2013.

La previsione PEAR è estesa al 2050 e gli ulteriori 330 MWe di energia eolica ipotizzati sono da realizzare preferibilmente attraverso l'installazione di impianti definiti "minieolico".

COSIDERATO che la società **Wind Energy S. Martino**, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, con nota del 04/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 37483 del 22/12/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra.

COSIDERATO che, con riferimento alle Osservazioni trasmesse dal proponente al *Preavviso di provvedimento negativo*, inviate con la citata nota del 04.12.2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. n. 9253 del 24/08/2021 ha comunicato:

"In riferimento alla comunicazione delle osservazioni di cui all'oggetto, trasmesse dalla ditta 22/12/2020 e acquisite in pari data al prot. n. 11969, si relaziona quanto di seguito riportato. La ditta sostiene che l'area oggetto di intervento è caratterizzata da " ... aree non soggette a vincoli...", intendendo come tali sia quelle individuate dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004, sia quelle individuate dall'art. 136 del medesimo D.lgs. In effetti la posizione degli aerogeneratori non interessa direttamente beni ricadenti nella fattispecie dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, né quelli individuati con soli provvedimenti ministeriali ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004. La ditta, infatti fa riferimento, anche se indirettamente, alle norme basilari di redazione dei nuovi piani paesaggistici introdotti dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 che individuano al loro interno sia le aree indicate dall'art. 136 che quelle indicate all'art. 142 del detto D.Lgs. La pianificazione paesistica vigente in Molise, invece, risale agli anni '90 pertanto non può far riferimento alle norme introdotte del D.Lgs. citato. Che tutta l'area sottesa dal piano paesistico sia soggetta a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, quindi per fini paesaggistici, è un fatto ormai acclarato da oltre 30 anni. In tale arco temporale, infatti, nonostante tutta la giurisprudenza prodotta, il TAR Molise non ha mai ritenuto illegittima la suddetta dichiarazione di notevole interesse pubblico



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

scaturente dall'art. 8 della LR 24/1989. Infatti, pur essendo stata abrogata la citata L. 1497/1939, i provvedimenti di tutela precedenti sono stati fatti salvi dall'art. 157 del D.Lgs. 42/2004. La ditta, inoltre, sostiene che le aree ricadenti nell'ambito territoriale del piano paesistico non sono assoggettate a vincolo paesaggistico e che l'impianto non sarebbe soggetto a "... particolari prescrizioni per le aree interessate ...", quando invece la zonizzazione del piano, che individua valori "eccezionali" per queste aree in riferimento ai caratteri agrari, mira a valorizzarne, di conseguenza, il paesaggio agrario. La ditta osserva, invece, che il progettato impianto non interferisce con quanto indicato dalle NTA del piano paesistico in merito alle matrici di trasformabilità dell'area, attestando ancora una volta che l'impianto eolico "... non ha interferenze dirette con le componenti tutelate del PP ...". Tutto ciò, al fine di confermare la compatibilità del parco in base all'effettivo consumo di suolo, senza tener conto della modifica percettiva al contesto tutelato. A tale scopo la ditta richiama le diverse fotosimulazioni realizzate, e riportate negli elaborati in precedenza valutati, dalle quali, pur ammettendo l'effetto cumulo, afferma che il nuovo parco eolico, in questo contesto, "... ne diviene non elemento dissonante, ma esso stesso elemento proprio del paesaggio senza limitare la lettura dei caratteri peculiari dell'area ...". In realtà tali valutazioni sono di competenza di quest'Amministrazione che ha ritenuto l'effetto cumulo prodotto impattante per i luoghi tutelati in quanto in grado di alterare la percezione delle visuali sul paesaggio agrario di pregio sottoposto a tutela. Infatti la morfologia dei luoghi, insieme al sistema insediativo costituito da centri urbani di altura e masserie storiche disseminate nel contesto agrario, caratterizzano l'ambito paesaggistico in esame che risulta integro nella sua leggibilità. E' evidente che l'intrusione visiva di ulteriori 12 aerogeneratori, anche se non tutti contemporaneamente sovrapponibili a quelli esistenti in determinate visuali, altera soprattutto la percezione dei luoghi in considerazione della loro storicità anche in considerazione del vicino percorso tratturale Ururi Serracapriola, oltre che per gli antichi insediamenti rivenuti. Né è possibile condividere l'affermazione della ditta che la "... distanza elevata ..." tra i parchi eolici possa essere un fattore di attenuazione dell'effetto cumulo, quando i due aerogeneratori più prossimi tra il progettato impianto e quello esistente della New Green energy è all'incirca di 1,5 km. In merito alla realizzazione degli impianti FER in area agricola, che nel caso di specie la ditta sostiene sarà occupata una "ridottissima superficie comunale" si riporta di seguito l'estratto del parere del consiglio di Stato n. 843/2021 in merito ad un contenzioso per la realizzazione ricadente in un esteso ambito agricolo di pregio nella Provincia di Pavia considerato dal PEAR Lombardia come area non idonea.

"7. Merita infine di essere evidenziato come il pure evocato parametro valutativo europolitano e di diritto internazionale (protocollo di Parigi) sia del tutto non pertinente e ininfluenza in questa sede, atteso che i richiamati atti-fonte di produzione di diritto unionista e internazionale si limitano, come è noto, a indicare degli obiettivi quantitativi di soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale degli Stati membri, in termini di percentuale "coperta" dalle fonti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ma non introducono alcun vincolo sul modo in cui i medesimi Stati membri debbano perseguire e conseguire in concreto tali obiettivi e non esprimono (né potrebbero legittimamente farlo) alcuna preferenza (che sarebbe anche anticoncorrenziale) per l'una piuttosto che per l'altra fonte rinnovabile, sicché ogni Stato membro è fisiologicamente libero di ricorrere al mix preferito di tali FER o di puntare (anche) sulla complessiva riduzione del consumo di energia elettrica, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione di "gas serra" e di adempiere agli impegni assunti in sede internazionale. Le direttive europee e gli accordi internazionali, dunque, non hanno nessun effetto verticale diretto e non svolgono nessuna incidenza, né rilevanza riguardo alle scelte – statali e regionali – in ordine al corretto bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici della salvaguardia delle risorse agricole e naturali locali (artt. 9, 32 e 44 Cost.) e dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (per perseguire l'obiettivo globale della lotta ai gas climalteranti). Del resto, operare una comparazione (o una sorta di bilanciamento) tra il valore della lotta al mutamento climatico, che



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f M

riguarda effetti ipotetici, indiretti e futuri e si pone su di un piano globale e di lungo periodo, e il valore di tutela della risorsa agricola e del paesaggio, che verrebbe invece pregiudicato immediatamente per effetto diretto degli interventi proposti, costituisce un evidente errore logico, prima che giuridico, poiché implica l'instaurazione di una comparazione tra termini palesemente eterogenei e non commensurabili, perseguendo l'uno un effetto solo ipotetico, indiretto e futuro, comportando l'altro, invece, danni immediati, certi e diretti ai beni-interessi protetti." Tale principio risulta fondamentale, tenuto conto che l'area oggetto di intervento è classificata dal piano paesistico come "Aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali", anche in riferimento alla presenza di varie aziende che in questi territori valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone, quali ad esempio la Tintilia, vino DOC ottenuto dall'omonimo vitigno. I territori di San Martino in Pensilis, insieme a quelli dei comuni limitrofi, sono aree di produzione di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei Vini, i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 04.11.1995 GU 281 01.12.1995, DM 01.06.2011 GU 139 – 17.06.2011, DM 06.06.2011 GU 143 – 22.06.2011 e pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP. L'area di San Martino, inoltre, è territorio di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva DOP "Molise" secondo il Regolamento C.E. 2081/92 e successive modificazioni e la Legge 5 febbraio 1992 n. 169. La ditta, al contrario, ha previsto l'esproprio di terreni destinati alla produzione di olio e di vino DOP in prossimità del tratturo Ururi Serracapriola.

Infine la ditta non prende in considerazione gli ambiti distanziali di cui alle Linee Guida regionali DGR 621/2011, parte IV punto 16.1, secondo le quali gli impianti eolici non devono essere localizzati a 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, quali le aree tratturali sottoposte a tutela archeologica con D.M. 15.06.1976 e del D.M. 20.03.1980. La ditta, infatti, prende in considerazione solo il Tratturo L'Aquila Foggia e il Tratturo Centeruelle Montesecco, senza tener conto del tratturo Ururi Serracapriola prospiciente l'area dell'impianto. Infatti gli aerogeneratori nn. 10, 11, 4 e 5 insistono nell'area di rispetto del tratturo Ururi Serracapriola.

Per quanto attiene, nello specifico, alla tutela archeologica si rileva che nella documentazione prodotta dalla ditta (elaborato SMP_AMB_REL-035_01 Studio del rischio archeologico), manca del tutto, una carta del rischio archeologico che valuti il grado di potenziale basandosi sulle evidenze note in letteratura incrociate con metodologie integrate (dati geomorfologici e storico-archeologici comprendenti fonti bibliografiche e d'archivio, fotointerpretazione, dati da ricognizione di superficie) come indicato dalla Direzione Generale Archeologia¹. Il rischio è stato genericamente definito sulla base delle ricognizioni effettuate senza l'integrazione con i dati pregressi ed una ricostruzione sintetico-interpretativa, né sono stati incrociati tali dati con il grado di visibilità individuato durante il survey. Infatti, occorre rilevare che per le piazzole degli Aerogeneratori nn. 2 e 9 la VIARCH non ha individuato un potenziale archeologico solo ed esclusivamente per la presenza di un grado di visibilità scarso o addirittura nullo a causa di superfici coltivate a cereali in avanzato stato di crescita o incolte e non per la documentata assenza di susbidenze antiche, come rilevato anche nella Relazione archeologica (elaborato SMP_AMB_REL-035_01 Studio del rischio archeologico, p.30). Il rischio alto è stato attribuito alla piazzola dell'A05 per la presenza di due aree di dispersione di materiali da costruzione e fittili da collegare alla presenza di insediamenti rurali a carattere produttivo di età ellenistica e imperiale. Il dato trova conferma sia per la tipologia di insediamento che per la cronologia, con i risultati dei survey effettuati per la Viarch di un progettato impianto fotovoltaico, che "circonda" l'impianto eolico della Wind. Il cavidotto che dall'A04 porta all'A05 insiste sul tratturo

¹ Per la redazione della Viarch devono essere presi in considerazione i fattori indicati nella Circolare n. 1/2016, Allegato 3, della Direzione Generale Archeologia.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X
M

Ururi – Serracapriola, dove sono stati individuati dei nuclei di spargimento di materiali archeologici a conferma che queste antiche piste erano utilizzate ben prima della loro sistematizzazione seicentesca come strade di connessione verso il territorio pugliese e le città di Luceria e Teanum Apulum. A conferma di questo complesso sistema viario antico vi sono numerosi studi che ipotizzando che questo tratturo abbia ricalcato la Via Litoranea di epoca romana². La piazzola dell'A01 ed il cavidotto che da esso porta all'A02 secondo la Viarch presentano un rischio medio-alto; in particolare per la piazzola di A02 la valutazione è stata fatta perché nel campo attiguo sono state individuate due aree di laterizi e frammenti fittili (UT 1-UT 2) separate da una strada interpoderale da ricondurre entrambe alla presenza di un insediamento rurale di età romana. In realtà l'area interessata dalla piazzola di A02 è attualmente interessata dalla presenza di un vigneto che all'atto dei survey presentava una scarsa visibilità, come già segnalato precedentemente. La Viarch individua, inoltre, un rischio medio-alto per l'A010 per la presenza di ceramica protostorica. Infine va precisato che il potenziale archeologico di un territorio non viene individuato solo in base alla vicinanza con siti già noti in letteratura e/o sottoposti a regime di tutela ma anche e soprattutto "...dalla preservazione dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo, che costituiscono una porzione rilevante del nostro patrimonio culturale ed il contesto delle emergenze archeologiche..." La Valutazione del Potenziale Archeologico "...ha come scopo quello di definire, sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti in fase di progettazione preliminare di un'opera, il grado di potenziale archeologico di una data porzione di territorio, ovvero il livello di probabilità che in essa sia conservata una stratificazione archeologica."³ Proprio per questo motivo ed incrociando i dati della Viarch con quelli di archivio e bibliografici si ritiene che l'area interessata dal summenzionato progetto sia ad alto rischio archeologico. Infine che la ditta affermi che l'impianto non "... abbia capacità di alterazione significativa ..." resta solo una propria valutazione. La valutazione che quest'Amministrazione è chiamata a svolgere in questo particolare contesto paesaggistico, in virtù dei provvedimenti di tutela operanti, riguarda la salvaguardia dei valori culturali che il territorio riesce ancora ad esprimere, valori che verrebbero compromessi dalla realizzazione del parco eolico in questione per tutte le motivazioni in precedenza espresse. Per quanto sopra rappresentato, le osservazioni e la documentazione pervenuta, non risultano utili ad indurre questa Soprintendenza, a riformulare le proprie valutazioni".

COSIDERATO che, con riferimento alle Osservazioni trasmesse dal proponente al Preavviso di provvedimento negativo, inviate con la citata nota del 04.12.2020, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 7881 del 25/08/2021 ha comunicato:

"La ditta attesta che il progettato parco eolico è dislocato a circa 6 km dal Castello Maresca e pertanto, in considerazione di tale distanza, "... l'impatto visivo ... non è tale da modificare la qualità paesaggistica attuale ...". A tale scopo la ditta ha elaborato anche un fotoinserimento, redatto su una base fotografica alquanto satura di foschia e presa dall'applicativo street view, dal quale non si evincono né gli aerogeneratori esistenti, né lo sfondo paesaggistico verso i monti abruzzesi, oltre il territorio molisano.

Tale elaborazione fotografica e le osservazioni addotte non evidenziano pertanto né l'effetto cumulo né l'effetto selva che si verrebbe a percepire verso il territorio molisano, non solo dal bene tutelato quale il Castello Maresca ma soprattutto lungo le strade di pubblico belvedere poste in prossimità del detto castello, quale Via Giro Esterno di recente sistemazione.

Pertanto, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, la documentazione prodotta non è utile a superare il precedente parere negativo di cui alla precedente nota prot. n. 6119 del 19/08/2020".

² G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Roma 1970

³ Circolare n. 1/2016, Allegato 3, della Direzione Generale Archeologia, pag. 6



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*
M

COSIDERATO che, con riferimento alle Osservazioni trasmesse dal proponente al *Preavviso di provvedimento negativo*, inviate con la citata nota del 04.12.2020, il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa DG ABAP, con nota prot. n. 29378 del 02/09/2021 ha comunicato:

“ (...).

Con riferimento a quanto affermato dalla ditta, secondo cui “l’impianto non interessa direttamente le aree a rischio archeologico mentre i beni di interesse archeologico censiti dalla Soprintendenza risultano collocat[i] a distanza sufficiente dall’impianto in progetto”, si rammenta quanto già evidenziato dalla SABAP-MOL nel proprio precedente parere endoprocedimentale prot. n. 7269 del 10/08/2020 e da questo Servizio II nel proprio contributo istruttorio prot. n. 33982 del 20/11/2020, vale a dire che:

- *“particolari criticità si individuano in corrispondenza dell’aerogeneratore A05 e del relativo cavidotto, che ricade sul trattuto Ururi-Serracapriola, in quanto le ricognizioni ultime hanno confermato la presenza di numerosi materiali in superficie interpretabili come un piccolo insediamento rurale di età romana”;*
- *“gli aerogeneratori A02 e A010 [sono] contermini ad aree di dispersione di materiali riconducibile a un periodo compreso tra IV sec. a.C. e II sec. d.C.”;*
- *“il percorso del cavidotto, per due tratti di oltre un km, interessa il tracciato naturale Centurelle-Montesecco”;*
- *“in località Difesa Grande nel territorio di Rotello, attraversata dalle opere di connessione alla centrale TERNA, l’Università di Amsterdam (UvA) e la Libera Università di Amsterdam (VU) hanno individuato otto siti, tutti a carattere rurale e produttivo, che coprono un ampio arco cronologico che dall’epoca sannitica arriva fino all’età imperiale. Non è da escludersi che, soprattutto in prossimità della Statale 78, si sia in presenza di un complesso concatenato molto esteso”.*

Ciò considerato, atteso che le aree tratturali sono sottoposte a tutela archeologica ai sensi del D.M. 15/06/1976 e del D.M. 20/03/1980, contrariamente a quanto asserito dalla ditta proponente, non è possibile affermare né che l’impianto in progetto non interessi direttamente beni culturali di interesse archeologico o aree a rischio archeologico né che esso sia posto ad opportuna distanza dagli stessi. Resta comunque inteso che l’affermazione per cui “i beni di interesse archeologico censiti dalla Soprintendenza risultano collocat[i] a distanza sufficiente dall’impianto in progetto” è solamente un giudizio di parte della ditta proponente, essendo in capo a questa Amministrazione la valutazione degli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e, nello specifico, di quello archeologico.

Inoltre, come sottolineato dalla SABAP-MOL nel proprio parere del 24/08/2021, “la ditta non prende in considerazione gli ambiti distanziali di cui alle Linee Guida regionali DGR 621/2011, parte IV, punto 16.1, secondo i quali gli impianti eolici non devono essere localizzati a 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, quali le aree tratturali sottoposte a tutela archeologica con D.M. 15.06.1976 e del D.M. 20.03.1980”: infatti, gli aerogeneratori A04, A05, A10 e A11 ricadono all’interno della fascia di rispetto del tratturo Ururi-Serracapriola.

Questo Servizio concorda con la SABAP-MOL anche con riferimento alle carenze della documentazione archeologica prodotta dalla ditta, laddove la Soprintendenza rileva che “il rischio [archeologico] è stato genericamente definito sulla base delle ricognizioni effettuate senza l’integrazione con i dati pregressi ed una ricostruzione sintetico-interpretativa, né sono stati incrociati tali dati con il grado di visibilità individuato durante il survey”. La stessa Soprintendenza rileva, inoltre, l’assenza di “una carta del rischio archeologico che valuti il grado di potenziale basandosi sulle evidenze note in letteratura incrociate con metodologie integrate (dati geomorfologici e storico-archeologici comprendenti fonti bibliografiche e d’archivio, fotointerpretazione, dati da ricognizione di



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten initials in blue ink.

superficie)”.
M

Diversamente da quanto operato per la redazione dello “Studio del rischio archeologico” (elaborato SMP_AMB-REL-035_01Studio_del_rischio_archeologico), se il rischio archeologico è valutato correttamente incrociando i dati delle ricognizioni di superficie (contenuti nel suddetto elaborato) con quelli di archivio e bibliografici, si può ritenere che “l’area interessata dal summenzionato progetto sia ad alto rischio archeologico”.

Per i motivi sopra esposti, in accordo con le valutazioni dei competenti Uffici territoriali, si ritiene che le osservazioni prodotte dalla ditta non possano essere accolte.

Pertanto, pur prendendo atto della disponibilità della ditta “alla sorveglianza archeologica e ad eventuali saggi che si ritengono opportuni] da effettuare su tutte l’area interessata dalle opere dell’impianto”, si ritiene che, nonostante l’alto rischio archeologico delle aree interferite dalle opere in progetto richiederebbe ulteriori approfondimenti in caso di realizzazione delle opere progettate il parere relativo alle problematiche archeologiche risulti assorbito dal parere negativo conseguente all’analisi delle problematiche paesaggistiche”.

COSIDERATO che, con riferimento alle Osservazioni trasmesse dal proponente al *Preavviso di provvedimento negativo*, il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa DG ABAP, con nota prot. n. 29882 del 08.09.2021 ha condiviso le controdeduzioni espresse dalla SABAP di FOGGIA con nota prot. n. 7881 del 25/08/2021 ed ha ritenuto che l’ulteriore documentazione prodotta dalla società Wind Energy S. Martino s.r.l. non risulti utile a superare il precedente parere sfavorevole, di cui al contributo istruttorio del serv. III n. 33978/2020.

CONSIDERATO che, presa visione delle Osservazioni del proponente al *Preavviso di provvedimento negativo*, inviate con la citata nota del 04.12.2020, presa visione delle sopra riportate valutazioni relative a tali Osservazioni inviate dalle competenti Soprintendenze (nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, prot. 7269 del 10/08/2021 e nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, n. 7881 del 25/08/2021) e dai Servizi II (nota prot. 29378 del 02.09.2021) e III (nota prot. n. 29882 del 08.09.2021) di questa DG ABAP,

questa Direzione Generale, condividendo e facendo proprie le controdeduzioni formulate dalle competenti Soprintendenze e dai Servizi II e III, esprime le seguenti ulteriori controdeduzioni alle citate osservazioni.

Il proponente evidenzia criticità di carattere procedimentale rilevando che:

1. *il MIBACT, chiamato ad esprimere il proprio parere per l’adozione di un provvedimento di competenza del Ministero dell’Ambiente, non ha provveduto nel termine di 60 giorni stabilito dalla normativa specifica e, pertanto, ai sensi dell’art. 17 bis della L. n. 241/90, il suo parere deve ritenersi acquisito per silenzio assenso e l’intervento tardivo inefficace, ai sensi del chiaro disposto dell’art.2, comma 8 bis, della legge n 241/90 e ss. mm. ed ii.*

Al riguardo questa Direzione Generale evidenzia che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il Ministro della Transizione Ecologica provvede ad adottare il provvedimento di VIA entro 60 giorni dall’acquisizione dello schema di provvedimento predisposto dalla DVA, **previa acquisizione del concerto del Ministro della Cultura** che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta da parte della DVA.

Decorso tale termine, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento di VIA è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime entro i successivi 30 giorni.

2. *non può non richiamarsi, in via preliminare, l’art.152 del D.Lgs. 42/2004 in forza del quale su aree non direttamente soggette a vincoli è consentito solo imporre prescrizioni, ma non è possibile negare*



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'intervento e un recentissimo orientamento giurisprudenziale secondo il quale per progetti che interessano aree non soggette a vincoli il parere del Ministero per i beni e le attività culturali non rappresenta un impedimento alla realizzazione del progetto (T.A.R. Lazio Roma -Sez. I quater- 7.5.2020, n. 4793). E ciò vieppiù allorquando al parere si affianchino le valutazioni positivamente espresse dalle amministrazioni interessate. (nella specie è già intervenuto il parere favorevole della Regione Molise in ordine al vincolo idrogeologico).

Al riguardo si evidenzia che gli aerogeneratori di progetto ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica per gli effetti del PTPAAV n. 1 "Fascia Costiera", la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989.

In ogni caso si chiarisce che nell'ambito della procedura di VIA la valutazione di compatibilità espressa da questo Ministero, circa i potenziali impatti significativi e negativi, prescinde dalla presenza di beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, direttamente interferiti dal progetto.

La procedura di valutazione di impatto ambientale persegue infatti la finalità di verificare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente, quest'ultimo analizzato nelle sue componenti (paesaggio, clima, flora, fauna, etc.) in un ambito territoriale di riferimento (area vasta), ovvero nella porzione di territorio interessata, direttamente o indirettamente, dall'intervento in progetto.


Per tutto quanto sopra considerato, questa **Direzione Generale**, relativamente al progetto in oggetto, ritenuto di dover confermare tutto quanto esposto nella Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota prot. n. 35265 del 02.12.2020 sopra riportata, esprime:

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società WIND Energy San Martino S.r.l. per il progetto di un impianto eolico di potenza di 48,0 MW, composto di 12 aerogeneratori di potenza di 4,0 MW e relative opere connesse, da localizzarsi nel comune di San Martino in Pensilis (CB), località "Pontoni" e nel comune di Rotello (CB).

U.O.T.T. n. 4 - arch. Marina Gentili

Il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it